

FRANCIA: La Cassazione delimita l'immunità del Presidente della Repubblica

di Tommaso F. Giupponi

(Dottorando di ricerca, Diritto costituzionale, Università di Bologna, giupponi@giuri.unibo.it)

Con la decisione resa il 10 ottobre 2001, l'Assemblea Plenaria della Cour de Cassation sembra aver messo la parola 'fine' alle vicende processuali che hanno visto come protagonista, negli ultimi tre anni, il Presidente francese Chirac (su cui vedi il precedente intervento per "Telescopio"). La questione sottoposta all'attenzione dei supremi giudici era incentrata sulla possibilità di ascoltare il Capo dello Stato come testimone in relazione a fatti relativi ad attività compiute prima della sua nomina, e al centro di inchieste giudiziarie. Più in generale, quindi, si riproponeva il problema della possibilità di procedere ad attività di indagine che possano vedere coinvolto il Presidente in carica per fatti extrafunzionali, fatto che aveva portato per ben tre volte, in relazione ad altri filoni di indagine, ad una dichiarazione di incompetenza da parte dei giudici istruttori.

La Corte di Cassazione è stata investita della questione sulla base di un ricorso della parte civile costituitasi in un filone di indagine considerato 'minore', e originariamente non coinvolgente in modo diretto il Capo dello Stato (in relazione alla gestione di una società a partecipazione comunale, la Sempap). Una delle richieste della parte civile era stata, appunto, l'audizione in qualità di testimone dell'allora sindaco di Parigi, Jacques Chirac. Il 14 dicembre del 2000 il giudice istruttore si era dichiarato incompetente, in virtù dello statuto penale del Capo dello Stato previsto dall'art. 68 Cost., così come interpretato dal Conseil constitutionnel nella decisione del 22 gennaio 1999. In base a tale interpretazione, in pendenza del suo mandato, la responsabilità del Presidente della Repubblica non potrebbe essere fatta valere se non innanzi all'Alta Corte di Giustizia, a prescindere dalla connessione funzionale o meno dei fatti contestati. Tale privilegio di giurisdizione era stato confermato anche dalla Chambre de l'instruction della Corte d'Appello di Parigi (29 giugno 2001), cui la parte civile aveva fatto ricorso.

Due i motivi di ricorso proposti. Innanzitutto la contestata autorità di cosa giudicata della decisione del 1999 del Conseil constitutionnel, resa in relazione alla compatibilità costituzionale del Trattato di Roma del 1998 sulla Corte Penale Internazionale, e che quindi in nulla riguarderebbe i poteri del giudice penale, disciplinati dalle norme del codice di procedura. In pratica, si sostiene, l'affermazione dell'esistenza di un vero e proprio privilegio di giurisdizione non sarebbe altro che un mero obiter dictum, in quanto tale ininfluente. In secondo luogo la violazione del principio di eguaglianza, perché una corretta interpretazione dell'art. 68 Cost. vorrebbe un'immunità ristretta ai soli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni presidenziali, rimanendo, per il resto, la piena competenza della giurisdizione ordinaria, come per tutti gli altri cittadini.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ma ha colto l'occasione sia per chiarire i rapporti della giurisdizione ordinaria (e quindi anche della Cour de Cassation) con i giudici costituzionali, sia per specificare le concrete conseguenze processuali delle disposizioni di cui all'art. 68 Cost. Innanzitutto, per quanto riguarda il primo interrogativo, si sgombra il campo da un equivoco: le decisioni del Conseil si impongono, in virtù dell'art. 62 Cost., a tutti i pubblici poteri, a tutte le autorità amministrative e giurisdizionali, e in tutte le loro parti. Non solo nel dispositivo, dunque, ma anche nelle motivazioni. Ciò detto, però, secondo i supremi giudici, la sentenza in esame ha solamente affrontato il problema (poi risolto con una modifica costituzionale) dell'incompatibilità con la Costituzione del 1958 delle norme del Trattato di Roma del 1998 che permettono di deferire il Presidente a tale giurisdizione internazionale. Appartiene dunque alla giurisdizione ordinaria l'impregiudicata questione di "determinare se il Presidente della Repubblica possa essere sentito in qualità di testimone, o in altro modo perseguito, per rispondere di tutte le altre ipotesi di reato compiute al di fuori dell'esercizio delle funzioni".

Ciò premesso, e in relazione al secondo problema, la Corte propone, però, una diversa interpretazione dell'art. 68 Cost. Secondo i supremi giudici, infatti, tale norma deve essere interpretata per garantire, nel complesso, il regolare funzionamento dei pubblici poteri e la continuità dello Stato. Da ciò discende che il Capo dello Stato non può, in pendenza del suo mandato, "essere sentito come testimone assistito, essere sottoposto ad esame, citato o rinviato a giudizio per una qualsiasi infrazione innanzi alla giurisdizione penale di diritto comune". Ma non perché vi sia una competenza generale dell'Alta Corte di Giustizia, ma perché i procedimenti relativi ad atti compiuti al di fuori dell'esercizio delle funzioni, per i quali si afferma la competenza della giurisdizione ordinaria, devono ritenersi sospesi in

pendenza del mandato presidenziale.

Nessun dubbio, quindi, che l'Alta Corte di Giustizia, come chiarisce la Costituzione, sia competente a giudicare dell'ipotesi di alto tradimento, commesso dal Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Diversa l'interpretazione per quanto riguarda i procedimenti ordinari relativi ad atti extrafunzionali (in primis quelli *ratione temporis*). Secondo la Cour de Cassation questi devono intendersi sospesi in pendenza del mandato, attraverso una sorta di meccanismo di improcedibilità. Per evitare il rischio di un'impunità di fatto, però, la prescrizione dei reati in questione deve intendersi sospesa durante tutto il periodo del mandato presidenziale, per permettere alla giurisdizione ordinaria di 'riattivarsi' alla scadenza del mandato stesso. Si è quindi arrivati a quella che sembra una vera e propria 'invenzione': la sospensione della prescrizione, da tempo suggerita da parte della dottrina.

La decisione, condivisibile negli effetti, rischia però di rappresentare un motivo di scontro con il Consiglio costituzionale, che aveva diversamente interpretato (anche se sicuramente in relazione alla giurisdizione internazionale della Corte Penale) l'art. 68 Cost. Come ritenere possibile, infatti, che vi siano differenti statuti costituzionali di tutela del Capo dello Stato a seconda dell'autorità giurisdizionale che chiama in causa la sua responsabilità? Per una ricostruzione della vicenda si rimanda al dossier di "Le Monde", al sito www.lemonde.fr.